

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali -  
Pensione di inabilità - Requisiti reddituali di cui al d.l. n. 76 del  
2013 - Applicabilità ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali  
pendenti - Limiti - Pagamento di importi arretrati - Esclusione -  
Conseguenze.

Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il  
riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l.  
n. 118 del 1971, l'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2013, conv.  
con modif. in l. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo  
reddito personale dell'invalido e non più quello degli altri  
componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma  
6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già  
presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con  
sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore,  
limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con  
esclusione del pagamento di importi arretrati, sicché, in tali casi,  
l'erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito  
personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare  
per il periodo antecedente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2517 del 03/02/2021 (Rv.  
660258 - 01)